



COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

Provincia di Trento

STATUTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dd. 04.06.2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 dd. 29.08.2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dd. 18.09.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dd. 25.03.2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dd. 29.11.2018



STATUTO

INDICE

COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	0
PROVINCIA DI TRENTO	0
STATUTO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
PREAMBOLO	3
TITOLO I – PRINCIPI.....	6
ART. 1 Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore	6
ART. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici	6
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	7
Art. 3 Nozione	7
Art. 4 Regolamento	7
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	7
Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte	7
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	8
Art. 6 Consultazione popolare	8
Art. 7 Consulte e conferenze	8
CAPO III – REFERENDUM.....	8
Art. 8 <i>Norme generali</i>	8
Art. 9 <i>Esclusioni</i>	9
Art. 10 <i>Norme procedurali</i>	9
Art. 11 <i>Referendum propositivo</i>	9
Art. 12 <i>Referendum abrogativo</i>	9
Art. 13 <i>Referendum confermativo statutario</i>	10
TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI.....	10
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	10
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE.....	10
Art. 8 Attribuzioni	10
Art. 9 Convocazione.....	11
Art. 10 Consigliere incaricato.....	11
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE.....	11
Art. 11 Attribuzioni e funzionamento.....	11
Art. 12 Composizione.....	12
Art. 13 Consigliere delegato.....	12
Art. 14 Mozione di sfiducia.....	12
SEZIONE III - IL SINDACO.....	12
Art. 15 Attribuzioni	12
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	13
Art. 22. Gruppi consiliari.....	13
Art. 23. Il Consigliere comunale	13
Art. 24. Commissioni	13
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	14
Art. 25. Norme generali.....	14
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	14
Art. 26. Principi	14
Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità	14
TITOLO V – GARANZIE	15
Art. 28. Opposizioni e ricorsi	15
(CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO).....	15
Art. 29. Il Difensore civico.....	15



Art. 30. Incompatibilità e ineleggibilità.....	15
Art. 31. Attivazione dell'istituto.....	16
TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	16
Art. 32. Principi.....	16
Art. 33. Forma di gestione amministrativa.....	16
Art. 34. Organizzazione.....	17
Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.....	17
Art. 36. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta.....	17
Art. 37. Il Segretario comunale.....	18
Art. 38. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....	18
Art. 39. Rappresentanza in giudizio.....	18
TITOLO VII – ATTIVITÀ.....	18
<i>CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....</i>	<i>18</i>
Art. 40. Enunciazione dei principi generali.....	18
Art. 41. Convocazioni e comunicazioni.....	19
Art. 42. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni.....	19
Art. 43. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.....	19
<i>CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA.....</i>	<i>19</i>
Art. 44. I Regolamenti.....	19
Art. 45. Le ordinanze.....	19
Art. 46. Sanzioni amministrative.....	20
<i>CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....</i>	<i>20</i>
Art. 47. Procedimento amministrativo.....	20
Art. 48. Istruttoria pubblica.....	20
Art. 49. Regolamento sul procedimento.....	20
<i>CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI.....</i>	<i>20</i>
Art. 50. Principi.....	20
TITOLO VIII – CONTABILITÀ E FINANZA.....	21
Art. 51. Linee programmatiche.....	21
Art. 52. Programmazione finanziaria - controllo.....	21
Art. 53. Gestione - controllo.....	21
Art. 54. La gestione del patrimonio.....	22
Art. 55. Servizio di tesoreria.....	22
Art. 56. Il revisore dei conti.....	22
TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI.....	22
Art. 57. Norme generali.....	22
Art. 58. Tariffe.....	23
TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	23
Art. 59. Revisioni dello statuto.....	23
Art. 60. Norme transitorie.....	23
Art. 61. Disposizioni finali.....	23



Preambolo

Ziano è documentato sin dal 1188: infatti, in uno scritto compare con il nome di Zuliano. I primi insediamenti in loco, dei quali si abbia notizia, risalgono all'epoca Romana (I sec. a. C.). La zona sembra essere stata tra le prime ad essere abitata, dato che provengono da essa (purtroppo senza precise indicazioni) una delle due asce di pietra levigata neoeneolitiche finora rinvenute in Val di Fiemme e conservate nelle collezioni del Museo Nazionale del Castello del Buonconsiglio a Trento, ed una lancia anch'essa di bronzo (rinvenuta in località Valaverta ed esposta al Museo civico di Rovereto). Già il toponimo di Ziano deriva secondo alcuni dal nome di un fondo romano appartenente probabilmente ad un Julius. Ma secondo la tradizione locale sarebbe esistito in quella zona nei tempi passati un paese chiamato Cunelian o Corneian (altro toponimo prediale, dal nome personale Cornelius) sulla conoide antistante allo sbocco della Valaverta, paese che sarebbe stato sempre secondo la tradizione completamente distrutto da una improvvisa e catastrofica alluvione.

Sotto la massa terrosa e rocciosa precipitata, rimasero sepolti gli abitanti delle misere casupole e la tradizione perpetuò, fino ai giorni nostri, la memoria del villaggio "pagano" di Corneiano. Ancora una cosa è rimasta, a ricordo del tragico fatto: quando, in Fiemme, cadde una pioggia dirotta, ancora oggi si dice: "La vèn da Vallaverta". È rimasto, insomma, il ricordo del terribile avvenimento, come termine di paragone per i rovesci di pioggia più furiosi: "Siccome, fra le monete dissotterrate sul posto ve n'erano di Valentiniano, morto nel 375 d.C., se ne desume che la catastrofe dovette avvenire in epoca posteriore, forse anche di parecchi decenni, dato che le monete, alla morte dell'imperatore effigiato, continuarono ad avere corso".

Del paese scomparso non è nota la minima traccia ma vi sono sul posto le consuete tradizioni che caratterizzano la sede di antichi abitati. Per esempio si racconta che durante il lavoro nei campi venne messo alla luce tempo addietro l'orificio di un profondo pozzo che venne poi ricoperto con una grossa pietra e di cui non si conosce più l'indicazione esatta.

Sempre a proposito di Corneian la tradizione aggiunge che i suoi abitanti adoravano un vitello d'oro e che più volte nel passato qualcuno si mise a scavare nella speranza di trovarlo.

Con ogni probabilità queste ricerche avranno fruttato qualche reperto di cui però non si ha nessuna notizia precisa. Essi andarono dispersi e finirono probabilmente in qualche museo a noi ignoto o nelle mani di collezionisti privati. Certo è che il tesoro cercato non fu scoperto.

Ma, a parte i racconti più o meno verosimili, in questa zona vennero senza dubbio raccolti parecchi oggetti di età romana la maggior parte dei quali vennero reperiti con ogni probabilità in una piccola necropoli situata sulla citata conoide in vicinanza del rivo che scende dalla Valaverta. Si narra che nello sbancare un monticello di materiali alluvionali, di cui rimane ancora una parte, vennero alla luce vari scheletri umani, che colpirono l'immaginazione degli scavatori per la loro statura superiore al normale. Questi scheletri erano accompagnati da oggetti di vario genere che in parte vennero raccolti e sarebbero conservati al Museo del Castello del Buonconsiglio di Trento.

In seguito la valle ebbe altre dominazioni, mentre verso il V-VI secolo si viene a diffondere e ad affermare la religione cristiana, che tanto inciderà nel costume privato e pubblico nei secoli successivi.

In pieno Medioevo la Valle è giuridicamente sotto il potere dei principi - vescovi di Trento, fatto singolare per quei tempi; nel 1111 con i patti Gheardini viene ufficialmente costituita la Magnifica Comunità, che garantisce alle genti di Fiemme indipendenza amministrativa, della quale gli abitanti saranno nei secoli custodi gelosi.

Nei secoli XIV - XV in particolare si instaurano fiorenti commerci di legname con la repubblica di Venezia. Questo fatto comporta in qualche modo una certa apertura verso l'esterno e l'economia, da strettamente silvo-pastorale-agricola, si arricchisce di attività artigianali in precedenza qui poco conosciute. Nascono le segherie, le fucine e si sviluppano i mulini per la macinazione dei cereali: tutte aziende che sfruttano l'energia dell'acqua per le loro attività. Ne sono testimonianza gli antichi documenti che parlano delle "roste", canali artificiali atti a realizzare dislivelli sufficienti per permettere all'acqua di mettere in movimento grandi ruote a pale.

Successivamente nel 1660 nascono a Ziano anche quattro fabbriche di polvere da sparo e da mina, anch'esse dotate di macchine mosse dalla forza dell'acqua.

Dopo la seconda metà del 1500 il piccolo Centro, ancora fortemente dipendente da Tesero sia a livello politico che a livello religioso, incomincia a percepire una propria identità. Gli uomini di Ziano cercano invano una loro autonomia: sono gli anni caratterizzati da richieste e suppliche all'Autorità religiosa di Trento allo



scopo di ottenere il permesso di erigere a Ziano una piccola chiesa. Ma l'opposizione dei curati di Tesero impedisce per oltre ottant'anni l'accoglimento delle richieste dei Zianesi.

Il 19 marzo 1657 è una data storica per il popolo di Ziano. Il primissario di Tesero, don Gio. Batta Sartorelli, affacciato alla finestra di casa vede gli uomini di Ziano che nonostante il cattivo tempo, pioggia e neve, giungono da Ziano per recarsi in chiesa a solennizzare la festa di San Giuseppe.

Egli abbraccia la causa degli Zianesi e chiesto l'aiuto del barone Giorgio Firmian ottiene la licenza per la costruzione di una piccola chiesa. Nel luglio del 1660 iniziano i lavori che terminano nel 1666. Il 21 dicembre i festeggiamenti del popolo di Ziano giungono al culmine, quando la nuova chiesetta viene benedetta dall'arciprete di Cavalese e in essa viene celebrata la prima santa messa.

Nel 1685 "presso la via pubblica di piazza" iniziano i lavori di costruzione della canonica. Questo edificio che si amplierà nei secoli fino a divenire l'attuale palazzo comunale, costituirà assieme alla chiesa il fulcro della vita sociale e religiosa del paese di Ziano. Parte del fondo per la costruzione della canonica e i campi ed orti circostanti vengono donati agli Uomini di Ziano dall'allora curato di Ziano don Gio Batta Mich.

Solo nel 1689 si ottenne il permesso di costruire un cimitero a nord della chiesetta ottenendo così il permesso alle sepolture in paese.

Il 21 agosto del 1698 la chiesetta viene consacrata dal Principe vescovo Gio Michele conte di Spaur e il 27 agosto gli Zianesi ottengono finalmente l'autorizzazione ad erigere il fonte battesimale e l'autorità al Curato del luogo di battezzare.

La curazia di Ziano rimane, però fortemente dipendente da Tesero. Infatti, nelle feste solenni come il Corpus Domini, l'Assunzione, la Natività di Maria Vergine e la festa di s. Eliseo (patrono di Tesero) il curato e il popolo di Ziano devono recarsi con i gonfaloni a Tesero per assistere alle funzioni. Anche il diritto di celebrare i matrimoni è privilegio del curato di Tesero e così pure molte delle entrate in denaro delle varie funzioni dovevano essere cedute a lui.

Anche a livello politico Ziano in questo periodo è strettamente legato a Tesero. Il potere nella valle è amministrato dalla Magnifica Comunità di Fiemme che è divisa in Quartieri e Regole. Ziano insieme a Panchià fanno parte del Quartiere e Regola di Tesero. Solo nel 1782 Ziano si rese autonomo dal "Quartiere" di Tesero e assunse forma di Regola propria e tuttora vigente, quale entità amministrativa in seno alla Magnifica Comunità. E' scritto nel primo registro della Regola: "Dopo dodici anni di lite dispendiosissima giunse a poter per la prima volta creare i suoi Regolani e reggersi indipendente dalla Regola di Tesero". Il 2 ottobre 1782 fu convocata a Ziano nella "stua" di Francesco Pollo la prima seduta degli Uomini di Ziano con i loro Regolani appena eletti: Gio Battista Vanzetta e Gio Batta di Zanon. Adesso ottenuta l'indipendenza si deve procedere alla costruzione di una sede adatta la nuova Regola.

Solo 3 anni dopo, nel 1785 si riesce a decidere di costruire la Casa Regolare presso la canonica. Dopo cinque anni di lavoro, finalmente il 17 luglio del 1790 i Vicini di Ziano si radunano in seduta per la prima volta nella "stua" della nuova Casa Regolare.

Ottenuta l'indipendenza civile gli Zianesi sono decisi anche ad ottenere quella ecclesiastica. Con voto di Regola nel 1815 si decide di procedere ad un'indagine presso i 240 capifamiglia di Ziano che unanimemente esprimono la ferma volontà di separarsi dalla curazia di Tesero. Nel 1820, dopo innumerevoli sforzi, azioni dei curati e sindaci di Ziano e mobilitazione della popolazione, la cura di Ziano venne eretta a curazia indipendente da Tesero

Intanto negli anni dal 1805 al 1821 gli Zianesi, con grandi sacrifici avevano ricostruito quasi dalle fondamenta la loro chiesa nella forma attuale.

Nel 1821 viene fondata la Compagnia della Musica formata inizialmente da 14 elementi e dotata di 2 corni, 2 trombe, 4 clarinetti, 2 flauti, 3 violini, 1 fagotto e 1 violoncello.

Negli anni compresi tra il 1840 -75 viene costruita ad opera della Magnifica Comunità la strada delle Dolomiti e la Valle ha finalmente nuove, fondamentali opportunità per aprirsi all'esterno.

Si andavano così sempre più consolidando, oltre all'economia agricola di base, all'attività silvo-pastorale e all'allevamento, anche nuove forme artigianali: fabbri, falegnami, carpentieri, mobiliari, mastellai, muratori e tagliapietre. Ne sono testimonianza le cinque "roste" che partendo dall'Avisio e da alcuni affluenti attraversavano il paese dando energia alle numerose aziende che in questo periodo raggiungono le 22 unità.

Nel 1852 si iniziano i lavori di ampliamento della casa Regolare e canonica per la realizzazione dei locali scolastici. Nel 1855 il palazzo comunale assume la forma e le dimensioni attuali.



Nel 1870 in seguito ad un gravissimo incendio che per poco non distrugge l'intero paese viene costituito dal comune il Corpo dei Vigili del fuoco.

Nel 1877 si decide di provvedere la Comunità di un asilo anch'esso sistemato assieme alle scuole nel palazzo municipale. Nel 1896 nasce, ad opera di don Visintiner curato di Ziano, la Famiglia Cooperativa, successivamente nel 1898 la Cassa Rurale e nel 1908 il Consorzio Elettrico.

Agli inizi del secolo vengono edificati i primi alberghi (Polo e Aurora) pionieri, di quell'attività turistico-ricettiva, che è divenuta essenziale e primaria per la nostra Valle ed anche per il nostro Paese.

Nel 1922-23 viene costruito ad est del palazzo comunale un teatro ricreativo per la gioventù e di riflesso nasce in paese una filodrammatica. Nel 1924 viene fondata la Soc. Concorso Forestieri, antenata della Pro Loco e dell'attuale Azienda di Promozione Turistica. Nel 1926 -1927 viene costruita finalmente una sede per l'asilo e costituito un ente per la sua gestione: l'educazione dei piccoli e della gioventù femminile viene affidata alle Figlie di Maria Ausiliatrice che proprio a Ziano aprono la loro prima Casa nel Trentino.



TITOLO I – Principi

ART. 1 Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

La superficie catastale di Ziano di Fiemme risulta essere di 728 ha. Confina con i territori dei Comuni di Predazzo, Canal S. Bovo, Pieve Tesino e Panchià.

Lo stemma del Comune, rappresenta la figura di Venere al naturale su sfondo azzurro con ornamenti esteriori da Comune, così come da R.D. 14 gennaio 1932.

Il gonfalone ha forma di stendardo a barre verticali bianche e rosa alternate in numero di tre con ricamato al centro lo stemma comunale sovrastato dalla scritta in filo dorato "COMUNE DI ZIANO DI FIEMME".

La festa patronale si celebra il giorno 10 dicembre nella ricorrenza della festività della B.V. di Loreto.

La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune costituisce il distintivo del sindaco quale ufficiale di governo.

Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L.

ART. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici

Nell'ambito delle sue competenze quale soggetto di autonomia locale, il Comune di Ziano di Fiemme opera per l'attuazione dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana ed ispira la propria azione:

- a. alla tutela dei diritti "inviolabili" della persona, dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali, promuovendo la parità uomo-donna, le forme di solidarietà in favore delle fasce sociali più svantaggiate e sostenendo le attività e le iniziative del volontariato;
- b. alla promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
- c. alla salvaguardia dell'ambiente, garantendone comunque la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;
- d. alla valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico del paese, favorendo le attività culturali, formative e di ricerca;
- e. alla promozione delle forme di aggregazione sociale, anche per quanto riguarda l'impiego del tempo libero in attività formative, folkloristiche, sportive e promozionali;
- f. all'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche in modo che ne sia garantita l'agevole utilizzazione nel rispetto delle esigenze generali dei cittadini.

Il Comune di Ziano di Fiemme ispira la sua azione - tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende od istituzioni, ovvero all'interno di organismi, enti o società ai quali partecipa - a criteri di trasparenza, imparzialità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità.

Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione, sostiene la cooperazione fra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

Il Comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani anche mediante iniziative culturali, di educazione e di informazione.

Il Comune favorisce l'inserimento degli emarginati per razza, cultura e condizione sociale, nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli alla utilizzazione dei servizi essenziali offerti alla cittadinanza.

Il Comune, partecipa della esperienza plurisecolare della regione interetnica del Tirolo storico, condivide la "causa europea" e promuove azioni di gemellaggio che vedano coinvolta tutta la popolazione.



TITOLO II – Partecipazione

Art. 3 Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali, nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - b) persone con oltre sessantacinque anni d'età;
4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4 Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
 - a) le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle donne e del Consiglio dei giovani;
 - b) la costituzione ed il funzionamento del Comitato dei Garanti.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno (cinquanta) soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno (cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono



accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6 Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Sindaco su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni aventi sede nel Comune, rappresentative di almeno cento iscritti totali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7 Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire o favorire apposite Consulte permanenti per indirizzare l'attività del Consiglio Comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Sindaco annualmente può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo (ove esistente) e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 8 Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, abrogativo, e confermativo statutario (di cui al successivo art. 13), quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum può essere richiesto da almeno il dieci per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.



7. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.
8. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 9 Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione ed alle relative variazioni.

Art. 10 Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni. Il termine per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice, entro un mese dal compimento delle operazioni di cui al comma 3, il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 11 Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Se il referendum propositivo è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Art. 12 Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico-amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.
2. Nel caso in cui prima della data di svolgimento della consultazione sia disposta l'abrogazione delle



disposizioni oggetto del referendum, acquisito il parere favorevole del Comitato dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.

Art. 13 *Referendum confermativo statutario*

1. La proposta di revisione dello Statuto di cui all'articolo 61, può essere sottoposta a referendum confermativo.
2. Il Consiglio comunale adotta la proposta di revisione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta adottata è depositata in visione presso il Comune.
4. Il Sindaco dà avviso dell'adozione, del deposito e della facoltà di richiesta di referendum confermativo.
5. Entro i trenta giorni di affissione della delibera che approva le modifiche allo Statuto comunale può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'art. 50 della L.R. 1/1993, salvo quanto previsto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è fissato al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
6. Qualora il referendum non sia proposto entro il termine di trenta giorni dal deposito di cui al comma 3, ovvero qualora non sia richiesto, lo Statuto entra in vigore ai sensi della Legge Regionale. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
7. In vista della votazione referendaria, il Comune informa gli elettori con ogni mezzo ritenuto idoneo, illustrando i contenuti dello Statuto e le criticità che hanno dato luogo alla richiesta di referendum.

TITOLO III – Organi Istituzionali

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 *Attribuzioni*

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del



Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ziano di Fiemme o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

- c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti delle opere pubbliche di importo superiore ad euro duecentocinquantamila al netto degli oneri fiscali, oppure in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti esecutivi.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 9 Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

Art. 10 Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 11 Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti. E' riconosciuta la possibilità che i componenti della Giunta comunale partecipino in videoconferenza alla sedute di Giunta, figurando come presenti a tutti gli effetti, purché il numero dei partecipanti in videoconferenza sia inferiore o uguale alla metà dei componenti totali della Giunta. Spetta al Segretario comunale accertare che la qualità audio/video del collegamento sia sufficiente a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti in videoconferenza e quindi a considerarli presenti.
6. I verbali delle sedute di Giunta vengono dalla stessa approvati, di norma nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della seduta cui si riferiscono. Una volta approvati, essi sono consultabili dai soggetti legittimati all'accesso, nei casi ed alle condizioni stabiliti per l'accesso agli altri atti amministrativi del Comune.



Art. 12 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, e da QUATTRO assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi, ha rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua corrispondenza in Consiglio comunale anche mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del C.C. in possesso dei requisiti di candidabilità eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere o assessore.
4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco può provvedere alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 13 Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 14 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 15 Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e



sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 22. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono trasmesse, su richiesta, le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Art. 23. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per (tre) sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 24. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge che sono indispensabili per garantire le funzionalità del



Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 25. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV – Elezioni, nomine e designazioni

Art. 26. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o di organismi dell'Amministrazione, nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.
3. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
4. Le elezioni, le nomine e le designazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nel rispetto della rappresentanza di genere, secondo le disposizioni della legge regionale.

Art. 27. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto opportuno per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.



3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – Garanzie

Art. 28. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - b) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - c) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a" e "b";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

(CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO)

Art. 29. Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 30. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di



Sindaco, nonché in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione, le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 31. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – Ordinamento ed organizzazione degli uffici

Art. 32. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 33. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.



4. Gli articoli 40 e 41 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 34. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 36 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 36 commi 1 e 3;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) gestire il fondo spese di rappresentanza;
 - f) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dal Regolamento di Organizzazione, adotta i seguenti atti di natura tecnico gestionale:
 - a) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva in linea tecnica i progetti di opere pubbliche; approva le varianti nei limiti indicati dalla disciplina provinciale e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - b) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - c) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - d) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - e) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;



- f) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 37. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 38 commi 1:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 38. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 39. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – Attività

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 40. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.



2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 41. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 42. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 43. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 44. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 45. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.



Art. 46. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 47. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 48. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 49. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 50. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.



TITOLO VIII – Contabilità e finanza

Art. 51. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche.

Art. 52. Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
 - c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 53. Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la



valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 54. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 55. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 56. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio possono invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX – I Servizi Pubblici

Art. 57. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei



costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 58. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X – Disposizioni transitorie e finali

Art. 59. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 60. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 21 comma 3 e 32 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 61. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.